

Il sig. Giuseppe Fatto, in virtù di quest'atto
di a titolo di mutuo cogli interessi di quattro
per cento a ragione d'anno al sig. Pietro Bisogni
che accetta, la somma di lire tremila cinque
cento /L 3500/, quale somma questi dichiara
in presenza di uno Notaro e testimoni
d'avere ricevuto in moneta di corso legale
nel Regno dal medesimo sig. Fatto, a cui
rilascia ampia e valida quietanza, obbli-
gandosi di farne la restituzione cogli inter-
essi come sopra stabiliti in moneta per
di corso legale nel Regno al predetto signor
Fatto il dì Marzo millenovecentosette,
nel dì lun. Sannicito, qui in Boibona, es-
sendo esso sig. Bisogni in mora legale
per la semplice scadenza del suddetto termi-
no senza bisogno d'interpello, o altro atto
marcatario, a cui espressamente rinuncia.
Il presente mutuo sarà regolato dai se-
guenti patti e condizioni
1^o La tassa di ricchezza mobile, e qualun-
que altra tassa cui lo stesso mutuo po-
tessi essere sottoposto, saranno tutte a
carico esclusivo del mutuatario,
il quale si obbliga di rimborsare al



mutuante in quella somma che sarà
da costui pagata
2^o Nell'evento che il mutuante dovesse
procedere ad atti giudiziali per l'evazione
del capitale degli interessi e di tutt'altre
somme, di cui sopra, dovrà il mutuatario
rimborsare il creditore non solo di tutte le
spese giudiziali, ma anche di quelle extra-
giudiziali.
3^o Il medesimo mutuatario per se e suoi
ereditari rinuncia al beneficio della divisibilità
dell'obbligazione stabilita all'art. 1204
del Codice Civile in pro' dei di lui cre-
diti, i quali dovranno sempre e in
ogni caso essere solidali del mu-
tuo e dovranno l'un per l'altro rispin-
dere di tutte le obbligazioni assunte dal loro
autore, col presente atto.
4^o A maggiore garanzia del mutuante
e per il più sicuro ed esatto pagamento
delle mutate lire tremila cinquecento,
dei corrispondenti interessi e per indenniz-
zazione di spese ed atti di evazione, se mai
vera luogo, il mutuatario sig. Bisogni
ipoteca in favore del mutuante sig. Fatto,